

# **Statuto di associazione sportiva non riconosciuta**

## **Articolo 1 – Denominazione e sede**

È costituita in Tresigallo (FE) in via Toscanini n°10, una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. civ. denominata “ESTENSE SHOOTING CLUB Associazione Sportiva Dilettantistica”.

## **Articolo 2 – Scopo**

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del Tiro dinamico e sportivo in genere, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Tiro dinamico e sportivo in genere nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare alla federazione nazionale di appartenenza tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della federazione e/o dell'Ente di promozione sportiva di appartenenza sia nazionale che internazionale e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto, per quanto dallo stesso non disciplinato, le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

## **Articolo 3 – Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

## **Articolo 4 – Domanda di ammissione**

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fatti salvi gli obblighi di legge e Statutari.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente s'impegna espressamente ad assumere un comportamento personale cavalleresco ed ineccepibile improntato da correttezza, cortesia e sportività, al fine di contribuire positivamente allo sviluppo dell'Associazione ed al benessere degli associati.

Nella domanda verrà dichiarato il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di telefono cellulare ed indirizzo mail elettronica da utilizzare per comunicazioni; in caso di variazione dei medesimi, il richiedente ha l'onere di comunicare formalmente l'aggiornamento all'Associazione in persona del suo Presidente od altro delegato.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione può decadere a seguito di mancata ratifica della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello

all'Assemblea Generale degli Associati che esprimerà a maggioranza decisione definitiva e non impugnabile.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### **Articolo 5 – Diritti dei soci**

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti Statutari.

L'esercizio dei diritti rimane tuttavia sospeso, fatta eccezione per le capacità d'esprimere attività difensive, a far data dalla messa in mora anche non formale del socio da parte del Consiglio Direttivo per mancata prestazione degli obblighi posti a suo carico.

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

#### **Articolo 6 – Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa senza necessità di formale messa in mora;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli, contrarie ai rapporti di cortesia e cavalleria tra i soci, entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento e serenità del sodalizio associativo od è fonte di danno economico per il medesimo;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria, da convocarsi entro trenta giorni dalla decisione.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato con qualsiasi mezzo utile a provarne l'avvenuta conoscenza il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato medesimo ad puntuale disamina degli addebiti.

Il procedimento è improntato all'oralità ed immediatezza, sono tuttavia ammesse brevi difese scritte da depositare almeno cinque giorni prima presso la sede dell'Associazione a mani del suo Presidente od altro delegato.

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

Il voto viene espresso per appello nominale e può essere espresso per iscritto dagli Associati, anche tramite socio delegato il quale sottoscrive la dichiarazione per autentica, che dichiarino di essere sufficientemente informati sui fatti.

La decisione è presa a maggioranza assoluta degli iscritti ed ha valore di decisione equitativa inappellabile.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

#### **Articolo 7 – Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 8 – Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatta salva in tal caso la facoltà di recesso senza oneri ed impugnazione da esercitare entro novanta giorni dalla deliberazione.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono anche l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo, da eseguire senza indugio comunque entro quindici giorni dalla formale richiesta. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

In caso di inottemperanza alle norme Statutarie che impongano l'obbligo di convocazione entro un termine prefissato, qualsiasi membro del Consiglio Direttivo può agire senza indugio per la convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione od altrove in Italia, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati anche in forma indiretta a mezzo sistemi informatici o telematici.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta per alzata di mano dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 9 – Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta sottoscritta anche dal delegato per accettazione ed autentica, non più di un associato.

Il voto sulle materie poste all'ordine del giorno, distinto per singoli punti e proposte qualora formulate in termini di assenso o diniego, potrà essere espresso del socio a mezzo scritto, anche in calce all'ordine di convocazione controfirmato per autentica dal socio delegato comparso in sua vece.

#### **Articolo 10 – Assemblea ordinaria**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà con preavviso minimo di otto giorni liberi mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma od ogni altro mezzo sufficiente alla prova dell'avvenuta tempestiva comunicazione, incluso per le materie più semplici gli SMS.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco dettagliato e suddiviso per punti delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8.

#### **Articolo 11 – Validità assembleare**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto da esprimere anche mezzo di socio delegato per iscritto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti, direttamente o per delega scritta conferita, due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, senza necessità di formale riconvocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole, anche espresso per iscritto e controfirmato per autentica dal delegato, di almeno i tre quarti degli associati.

#### **Articolo 12 – Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con preavviso di almeno quindici giorni liberi dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma od ogni altro mezzo sufficiente alla prova dell'avvenuta tempestiva comunicazione, incluso per le materie più semplici gli SMS. Nella convocazione

dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Ogni socio ha diritto ad un voto da esprimere anche mezzo di socio delegato per iscritto. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

### **Articolo 13- Referendum**

E' ammessa la consultazione degli associati a mezzo referendum su tutte le materie d'interesse dell'Associazione, nel rispetto delle maggioranze di voto previste per le singole ipotesi dallo Statuto.

Il referendum viene indetto su iniziativa del Consiglio Direttivo, del suo Presidente od almeno due consiglieri in carica, di un numero di soci promotori pari ad almeno il venti per cento degli iscritti in regola con gli obblighi associativi; in quest'ultimo caso i promotori indicano un referente cui far pervenire comunicazioni e proposte di voto.

La forma scritta è rispettata con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma od ogni altro mezzo sufficiente alla prova e registrazione dell'avvenuta comunicazione, incluso per le materie più semplici gli SMS via telefono cellulare.

Nella comunicazione devono essere succintamente e chiaramente esposte le ragioni e necessità della consultazione, inoltre debbono essere formulate per singoli capi le proposte da accettare in forma d'assenso o diniego della proposta medesima.

L'espressione di voto può essere data in calce alla comunicazione pervenuta con sottoscrizione da consegnare al Presidente, membro delegato del Consiglio Direttivo od al referente nominato dai soci promotori.

Il voto può essere altresì espresso dagli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma od ogni altro mezzo sufficiente alla prova e registrazione della provenienza ed autenticità del voto espresso, incluso per le materie più semplici gli SMS via telefono cellulare.

Del procedimento di consultazione ed esiti del Referendum è redatto verbale sottoscritto dal Presidente, almeno due Consiglieri in carica ed eventualmente due delegati tra i soci promotori.

E' ammesso l'espletamento dell'intera procedura di consultazione e voto per via telematica, in videoconferenza o conferenza telefonica, anche con utilizzo del sistema di comunicazione cellulare SMS, a patto che di tutto il procedimento ed espressione di voto sia possibile conservare registrazione anche su supporto digitale.

Ogni controversia sul rispetto delle formalità statutarie previste dal presente articolo, sia con riferimento alla promozione che espressione di voto sul referendum, è sottoposto al giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri i quali, qualora promotori, hanno obbligo di astenersi dalla funzione e delegare i supplenti.

LA volontà referendaria espressa dagli associati è vincolante per gli organi associativi ed esprime valore pari a decisione assembleare.

### **Articolo 14 – Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall'Assemblea di massimo cinque membri eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione e/o Ente di promozione sportiva di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 15 – Dimissioni o decadenza**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti

fino alla prima Assemblea utile, da convocarsi entro trenta giorni dall'evento pena la decadenza dell'intero consiglio, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di decadenza od impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva, da convocarsi senza indugio comunque entro dieci giorni dall'evento.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo, comunque non oltre dieci giorni dall'evento, l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto nella persona del suo Presidente.

Le dimissioni dei membri del Consiglio presentate al Presidente sono irrevocabili e debbono essere sottoposte per presa d'atto alla prima Assemblea Ordinaria degli iscritti, unica titolata alla eventuale reintegrazione nella carica del dimissionario.

Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo

#### **Articolo 16 – Convocazione direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

La comunicazione può pervenire ai Consiglieri a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma od ogni altro mezzo sufficiente alla prova dell'avvenuta comunicazione, incluso per le materie più semplici gli SMS. Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

E' ammesso l'espletamento dell'intera procedura di consultazione e voto per via telematica, in videoconferenza o conferenza telefonica, anche con utilizzo del sistema di comunicazione cellulare SMS, a patto che di tutto il procedimento ed espressione di voto sia possibile conservare registrazione anche su supporto digitale.

In tali casi il Presidente redige verbale anche non contestuale, delle operazioni compiute e decisioni prese dal Consiglio, che poi sottoscriverà unitamente a due consiglieri in carica.

#### **Articolo 17– Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 18 – Il Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Articolo 19 – Il vice-presidente**

Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

In caso d'impedimento definitivo spetta al Vice Presidente assumere le funzioni del Presidente e convocare senza indugio l'Assemblea degli iscritti in conformità alle disposizioni dell'art. 15.

#### **Articolo 20 – Il segretario**

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 21 – Il rendiconto**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### **Articolo 22 – Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno, termine fissato anche per la presentazione della domanda anche tacita di rinnovo d'iscrizione nonché per il versamento della quota associativa.

#### **Articolo 23 – Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

#### **Articolo 24 – Sezioni**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Articolo 25 – Collegio Proviviri**

L'Assemblea Ordinaria degli iscritti nella sua prima convocazione elegge tre soci, tra i soggetti aventi capacità elettorale passiva e non membri del Consiglio Direttivo, con funzioni di Proviviri.

Ai Proviviri spettano anche disgiuntamente compiti di sorveglianza e controllo sull'andamento della gestione associativa, di composizione conciliativa delle liti e controversie insorte tra i singoli associati e/o tra i medesimi e gli organi dell'Associazione in via conciliativa con funzioni d'equo arbitratore, nonché di sorvegliare l'andamento e rispetto delle procedure referendarie.

I Proviviri possono anche disgiuntamente assistere alle riunioni ed operazioni degli organi associativi con diritto di far annotare a verbale eventuali osservazioni.

#### **Articolo 26 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute in via informale all'arbitraggio del collegio dei Proviviri e, qualora non sedate o contestate, le Parti s'impegnano ad avvalersi della procedura di mediazione prevista ai sensi del D.Lgs. N°28/2010.

Con l'assenso di tutte le Parti, la controversia verrà devoluta alternativamente alla competenza di un collegio arbitrale nominato e costituito secondo le regole previste dalla Federazione d'appartenenza.

Sono comunque fatte salve le competenze del Giudice Ordinario in caso di contestazione attinente la violazione delle norme di pubblico interesse.

#### **Articolo 27 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza diretta o per delega di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in prosecuzione o seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci inclusi i voti espressi per delega scritta controfirmata per autentica dal delegato.

Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno un quarto dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, a titolo di liberalità e legato.

#### **Articolo 27 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione sportiva a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice civile.

Firmato

MARIO MAZZONI  
LUCA MARCHESINI  
FRANCESCO ZAMBONI  
RUDY COVRE  
LAURO GIUBIN

